

# Commercialisti Associati

Beltrami – Pellegrini – Cimarolli – Veronesi – Zorzi - Basile

25124 Brescia  
5, Via Aldo Moro  
Tel. 030 2208600  
Fax. 030 2208534  
[Studiobrescia@commass.net](mailto:Studiobrescia@commass.net)

38100 Trento  
5, Via S. Vigilio  
Tel. 0461 236195  
Fax. 0461 234917  
[Studiotrento@commass.net](mailto:Studiotrento@commass.net)

38080 Darzo  
1, Zona Artigianale  
Tel. 0465 685241  
Fax. 0465 685470  
[Studiodarzo@commass.net](mailto:Studiodarzo@commass.net)

20144 Milano  
11, Corso Vercelli  
Tel. 02 4694545  
Fax. 02 48009919  
[Studiomilano@commass.net](mailto:Studiomilano@commass.net)

## SPAZIO AZIENDE

*“Spazio aziende” è destinato alla clientela dello Studio e contiene, con un linguaggio semplice e sintetico, un riepilogo delle ultime novità fiscali, alcuni commenti relativi ad argomenti di utilità generale e lo scadenziario degli adempimenti in campo fiscale.*

*In allegato si riporta “Spazio aziende” n. 01 del mese di gennaio 2007.*

## SPAZIO AZIENDE – gennaio 2007

### ULTIME NOVITÀ FISCALI

<p><b>Individuazione degli autocarri assimilati alle autovetture</b></p> <p><i>Provvedimento Agenzia Entrate 6.12.2006</i></p>	<p>In attuazione all'art. 35, comma 11, DL n. 223/2006 sono stati individuati i veicoli immatricolati come autocarri che consentono il trasporto di persone e per i quali si devono applicare le limitazioni al regime di deducibilità IVA e II.DD. Si tratta degli autocarri immatricolati N1, carrozzeria F0, con 4 o più posti a sedere e un rapporto potenza/portata maggiore o uguale a 180.</p>
<p><b>Autotrasportatori e credito d'imposta CSSN</b></p> <p><i>Risoluzione Agenzia Entrate 22.12.2006, n. 148/E</i></p>	<p>Nel caso di stipula di un contratto di assicurazione RCA "cumulativo" direttamente da una cooperativa o consorzio, il credito d'imposta previsto dall'art. 1, comma 103, Legge n. 266/2005 (Finanziaria 2006) può essere utilizzato dall'autotrasportatore socio/consorziato intestatario del veicolo, al quale la cooperativa/consorzio ha addebitato il premio comprensivo del CSSN. A tal fine deve essere fatto riferimento a quanto risultante dai certificati individuali rilasciati dalla compagnia assicuratrice.</p>
<p><b>Consegna mod. CUD con strumenti elettronici</b></p> <p><i>Risoluzione Agenzia Entrate 21.12.2006, n. 145/E</i></p>	<p>Considerato che nella normativa non è presente alcun obbligo di rilasciare il mod. CUD in forma cartacea è stata ammessa la consegna mediante strumenti elettronici, ad esempio utilizzando un sito Internet, a condizione che il dipendente sia dotato dei mezzi necessari per poterlo consultare e stampare. Tale modalità non potrà quindi essere utilizzata, ad esempio, per i dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro o per il CUD di un dipendente deceduto da consegnare agli eredi. Resta in capo al sostituto d'imposta accertare che il dipendente abbia la possibilità di ricevere in via elettronica la certificazione.</p>
<p><b>Detrazione per interessi abitazione principale</b></p> <p><i>Risoluzione Agenzia Entrate 22.12.2006, n. 147/E</i></p>	<p>Per detrarre gli interessi passivi relativi al mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale, è necessario disporre della documentazione attestante che la somma presa a mutuo è stata destinata all'acquisto dell'abitazione principale. Costituisce documentazione idonea il contratto di compravendita o di mutuo nel quale è riportata la manifestazione di detta volontà. In mancanza, il contribuente può richiedere alla banca mutuante una specifica dichiarazione. Se la banca non è in grado di attestare la destinazione della somma presa a mutuo, il contribuente può ricorrere ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dichiarando che il mutuo è stato contratto per l'acquisto dell'abitazione principale.</p>

## COMMENTI

### LE PRINCIPALI NOVITÀ DELLA FINANZIARIA 2007

#### NUOVA STRUTTURA DELL'IRPEF

È modificata la struttura dell'IRPEF incentrata sull'applicazione di deduzioni (no-tax area e deduzioni per oneri di famiglia), con la **reintroduzione dal 2007 delle detrazioni d'imposta** per i familiari a carico e per le varie categorie di reddito; sono inoltre **rimodulate le aliquote e gli scaglioni IRPEF**.

#### ALIQUOTE E SCAGLIONI IRPEF

DAL 2007		FINO AL 2006	
REDDITO PER SCAGLIONI	ALIQUOTA	REDDITO PER SCAGLIONI	ALIQUOTA
Fino a € 15.000	<b>23%</b>	Fino a € 26.000	<b>23%</b>
Oltre € 15.000 fino a € 28.000	<b>27%</b>	Oltre € 26.000 fino a € 33.500	<b>33%</b>
Oltre € 28.000 fino a € 55.000	<b>38%</b>	Oltre € 33.500 fino a € 100.000	<b>39%</b>
Oltre € 55.000 fino a € 75.000	<b>41%</b>		
Oltre € 75.000	<b>43%</b>	Oltre € 100.000	<b>39% + 4%</b>

#### DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA

L'ammontare **effettivamente** spettante trova una **limitazione in base ad un determinato rapporto con il reddito complessivo**.

La **detrazione per i figli a carico va ripartita generalmente al 50% tra i 2 genitori**. In caso di accordo tra i due, la detrazione può essere **attribuita interamente al genitore con il reddito complessivo più elevato**.

#### ALTRE DETRAZIONI

Sono reintrodotte altresì nuove detrazioni per alcune categorie di reddito (lavoro dipendente e assimilati, di pensione, di lavoro autonomo anche occasionale, d'impresa anche occasionale). Le detrazioni in esame, tra loro non cumulabili, **spettano in misura decrescente all'aumentare del reddito complessivo**.

#### DETRAZIONE/DEDUZIONE IRPEF PER ACQUISTO DI MEDICINALI

A decorrere **dall'1.7.2007** è previsto che ai fini della detrazione/deduzione IRPEF **l'acquisto di medicinali** deve essere certificato da **fattura o scontrino fiscale** contenente l'indicazione della natura, qualità e quantità dei beni nonché del **codice fiscale del destinatario**. È altresì stabilito che **fino al 31.12.2007**, qualora l'acquirente non sia il destinatario del farmaco, non ne conosca il codice fiscale o non abbia con sé la tessera sanitaria, il **codice fiscale** può essere **aggiunto a mano** sullo scontrino **da parte dell'interessato**.

#### RICHIESTA PREVENTIVA DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI NEL MOD. F24

I soggetti titolari di partita IVA che intendono effettuare **compensazioni per importi superiori a € 10.000**, sono tenuti a **comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate l'importo e la tipologia dei crediti** oggetto della compensazione **entro il 5° giorno antecedente** a quello in cui intendono effettuare tale operazione. Se entro il **3° giorno successivo** a quello della comunicazione l'Agenzia delle Entrate non invia alcuna risposta, si applica il principio del "silenzio-assenso".

Con apposito Provvedimento saranno individuate le modalità operative nonché le procedure di controllo per impedire l'utilizzo indebito dei crediti.

#### AUTOVETTURE PER IL TRASPORTO DI DISABILI

È previsto che le agevolazioni, fiscali e non, relative agli autoveicoli destinati al trasporto di disabili con ridotte o impedito capacità motorie sono riconosciute a condizione che gli autoveicoli siano **utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio dei predetti soggetti**.

In caso di cessione (a titolo oneroso o gratuito) dei veicoli agevolati **entro 2 anni dall'acquisto**, è dovuta la maggiore imposta calcolata in assenza dell'agevolazione. Tale disposizione non si applica qualora la cessione del veicolo sia **motivata dalla necessità di acquistarne uno nuovo a seguito delle mutate esigenze del soggetto disabile**.

### OBBLIGO DI RITENUTA PER IL CONDOMINIO

È introdotto nel DPR n. 600/73 il nuovo art. 25-ter, in base al quale il condominio è tenuto ad operare una **ritenuta d'acconto pari al 4%** all'atto del pagamento dei corrispettivi dovuti per prestazioni relative a **contratti di appalto di opere o servizi** effettuate nell'esercizio d'impresa ancorché di natura occasionale ex art. 67, comma 1, lett. i), TUIR.

### ESTENSIONE DEL "REVERSE CHARGE"

È estesa l'**applicazione del meccanismo di "reverse charge"** di cui all'art. 17, comma 5, DPR n. 633/72 (in aggiunta a quanto già previsto dal DL n. 223/2006 per il subappalto in edilizia, in vigore dall'1.1.2007), anche alle cessioni di:

- telefonini, loro componenti e accessori;
- personal computer, loro componenti e accessori;
- materiali e prodotti lapidei direttamente provenienti da cave e miniere.

L'operatività del reverse charge ai 3 nuovi settori è **subordinata all'autorizzazione da parte dell'UE**.

### AGENTI IMMOBILIARI

Tra i soggetti tenuti all'**obbligo di registrazione** ex art. 10, DPR n. 131/86, sono ora ricompresi anche gli agenti immobiliari (nuova lett. d-bis), relativamente alle **scritture private non autenticate di natura negoziale** (ad esempio, preliminari di vendita) stipulate per la conclusione di affari a seguito della loro attività. I menzionati soggetti sono solidalmente tenuti, con le parti contraenti, al pagamento dell'imposta relativa a tali scritture.

È aumentata la sanzione prevista dall'art. 8, comma 1, Legge n. 39/89 in caso di esercizio abusivo dell'attività di mediazione (da € 7.500 a € 15.000).

### INFORMAZIONI DA INDICARE NEGLI ATTI DI CESSIONE IMMOBILIARE

Sono modificate le disposizioni previste dall'art. 35, comma 22, DL n. 223/2006 in merito alle informazioni da inserire negli atti di cessione immobiliare.

In aggiunta all'indicazione analitica del corrispettivo riferito all'immobile e alle relative modalità di pagamento, nonché dell'ammontare della spesa sostenuta per l'attività di intermediazione e delle modalità di pagamento della stessa, sono ora richiesti i **dati identificativi del mediatore immobiliare, il relativo numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari di mediazione e della competente CCIAA** (in assenza di tali ultime informazioni il notaio è obbligato ad effettuare una specifica segnalazione all'Agenzia delle Entrate).



Le disposizioni di cui al citato comma 22 dell'art. 35, DL n. 223/2006, nella formulazione in vigore prima delle modifiche in esame, sono applicabili ai **pagamenti effettuati a decorrere dal 4.7.2006**. Per i pagamenti effettuati in data anteriore (ad esempio, acconti), quindi, non è richiesta l'indicazione delle informazioni sopra citate.

### ASSEGNI PERIODICI AL CONIUGE

La deduzione ex art. 10, comma 1, lett. c), TUIR degli assegni periodici corrisposti al coniuge a seguito di separazione legale ed effettiva, annullamento del matrimonio, ecc. è subordinata all'indicazione in dichiarazione dei redditi del **codice fiscale del soggetto beneficiario**.

### TRACCIABILITÀ DEI COMPENSI DEI LAVORATORI AUTONOMI

È modificata la tempistica introdotta dall'art. 35, comma 12-bis, DL n. 223/2006 relativa al divieto di uso del denaro contante per il pagamento dei compensi di lavoro autonomo. In particolare il **divieto di utilizzare denaro contante per importi superiori a € 100 decorre dall'1.7.2009** (anziché 2008). Per quanto riguarda il periodo transitorio, **dal 12.8.2006 al 30.6.2008** (anziché 2007) detto limite è pari a **€ 1.000** e **dall'1.7.2008 al 30.6.2009**, il limite sarà pari a **€ 500**.

Con apposito Decreto ministeriale potranno essere individuate alcune tipologie di clienti, con riferimento ai quali sarà consentito derogare ai limiti sopra citati.

### IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI

Sono apportate alcune "correzioni" alla disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni introdotta dal DL n. 262/2006. In particolare:

- ♦ a favore dei **fratelli/sorelle** è prevista una **franchigia di € 100.000** per ciascun beneficiario;
- ♦ a favore dei **soggetti portatori di handicap** riconosciuto grave ai sensi della Legge n. 104/92, è prevista una **franchigia pari a € 1.500.000**.

È inoltre stabilita l'**esclusione dall'imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti a favore dei discendenti**, realizzati anche tramite patti di famiglia ex art. 768-bis e segg, C.c. (Informativa SEAC 31.3.2006, n. 79), aventi ad **oggetto aziende o rami d'azienda, quote sociali e azioni**.

Ora è espressamente ristabilito il termine di **12 mesi** dalla data di apertura della successione.

Le novità sopra illustrate si applicano alle **successioni aperte dal 3.10.2006** nonché agli atti pubblici formati, agli atti a titolo gratuito fatti, alle scritture private autenticate, alle scritture private non autenticate **presentate per la registrazione a decorrere dall'1.1.2007**.

#### DATI DEI FABBRICATI E ICI IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI

È stabilito l'obbligo di indicare in dichiarazione dei redditi (mod. UNICO e 730) i dati identificativi di ciascun fabbricato, nonché quelli relativi all'ICI, secondo la seguente tempistica:

- le **dichiarazioni presentate nel 2007** dovranno contenere nel quadro dei fabbricati solo l'importo dell'ICI dovuta per il 2006;
- **a decorrere dal 2008**, i soggetti diversi dalle società di capitali e dagli enti commerciali, dovranno indicare, oltre all'importo dell'ICI pagata nell'anno precedente, anche l'indirizzo, il codice Comune, il foglio, la sezione, la particella ed il subalterno di ogni immobile. Tali ultimi dati dovranno essere indicati nelle dichiarazioni successive solo in caso di variazione anche di uno solo di essi;
- le dichiarazioni delle società di capitali e degli enti commerciali **relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2007** dovranno contenere tutti i dati utili per il "trattamento" dell'ICI. Nelle dichiarazioni successive tali dati dovranno essere indicati solo in caso di variazione anche di uno solo di essi.

Il **controllo delle dichiarazioni ex art. 36-bis**, DPR n. 600/73 riguarderà **anche il versamento dell'ICI** nell'anno precedente, il cui esito sarà trasmesso al competente Comune.

#### MANIFESTAZIONI CULTURALI LEGATE ALLE TRADIZIONI LOCALI

È introdotta una nuova disposizione in base alla quale, **a decorrere dall'1.1.2007**, con riferimento alle manifestazioni di particolare interesse storico, artistico o culturale, legate alle tradizioni locali:

- le associazioni che operano per la realizzazione o partecipano alle stesse sono equiparate ai soggetti **esenti dall'IRES**;
- le persone fisiche che gestiscono le attività connesse alle finalità istituzionali delle sopra citate associazioni **non assumono la qualifica di sostituto d'imposta** e non sono soggette agli obblighi di cui al DPR n. 600/73;
- le prestazioni e donazioni offerte dalle persone fisiche a favore delle associazioni in esame, ai fini reddituali, hanno **carattere di liberalità**.

È prevista l'esenzione dalla contribuzione ENPALS per le "retribuzioni" annue lorde di importo non superiore a € 5.000 percepite in relazione a esibizioni in spettacoli musicali, di divertimento o di celebrazione di tradizioni popolari e folcloristiche da parte di giovani fino a 18 anni, studenti, pensionati e da parte di coloro che svolgono un'attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria.

#### ROTTAMAZIONE VEICOLI "EURO 0" E "EURO 1"

Sono introdotte una serie di disposizioni finalizzate ad agevolare il "rinnovo" del parco veicoli nazionale. In particolare, per l'acquisto di un'autovettura "EURO 4" o "EURO 5" che emette non oltre 140 gr di CO2 al Km, previa rottamazione di un'autovettura o autoveicolo per il trasporto promiscuo "EURO 0" o "EURO 1", è concesso un **contributo pari a €800**, nonché l'esclusione dal pagamento del "bollo" per 2 o 3 anni.

Analogo **contributo, pari a €2.000**, è attribuito per la sostituzione di un autocarro di peso complessivo non superiore a 3,5 t.

È concesso un **contributo pari a €1.500** per l'acquisto di veicoli nuovi già omologati per l'alimentazione a metano, a GPL, elettrica o ad idrogeno. L'importo di tale contributo è aumentato di ulteriori € 500 in presenza di emissioni di CO2 inferiori a 120 gr per Km ed è cumulabile con il contributo previsto per la "rottamazione".

Le agevolazioni sono applicabili ai veicoli **acquistati e risultanti da un contratto stipulato a decorrere dal 3.10.2006 al 31.12.2007** (fino al 31.12.2009 per i citati veicoli a metano, GPL, ecc.).

I contributi in esame:

- sono riconosciuti al contribuente **direttamente dal venditore** che sarà rimborsato dall'impresa costruttrice o importatrice;
- spettano anche nel caso in cui il veicolo demolito sia **intestato ad un familiare convivente** risultante dallo stato di famiglia.

### NOVITÀ IRAP

È disposta l'introduzione nell'art. 11, D.Lgs. n. 446/97 di **nuove deduzioni**, in aggiunta a quelle già esistenti.

In particolare per tutti i soggetti IRAP, escluse le banche, assicurazioni e imprese operanti in concessione e a tariffa in particolari settori economici (energia, acqua, trasporti, infrastrutture, poste, telecomunicazioni, raccolta e depurazione acque, raccolta e smaltimento rifiuti) è **deducibile**:

§ un importo **pari a €5.000** su base annua per ogni **lavoratore a tempo indeterminato**;

§ un importo **pari a €10.000** su base annua per ogni **lavoratore a tempo indeterminato** impiegato nel periodo d'imposta in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

§ **i contributi assistenziali e previdenziali** relativi ai **lavoratori a tempo indeterminato**.

Le nuove deduzioni sopra esaminate **sono ragguagliate** ai giorni di durata del rapporto di lavoro e in caso di part-time (anche verticale e misto). Sono confermate le deduzioni:

◆ pari a € 2.000/4.000/6.000/8.000 per i soggetti il cui valore della produzione non è superiore a € 181.000;

◆ pari a € 2.000 per dipendente, **su base annua**, per i soggetti i cui componenti positivi del valore della produzione sono pari o inferiori a € 400.000;

◆ per incremento della base occupazionale (c.d. bonus occupazione).

La deduzione per i lavoratori neoassunti in aree svantaggiate è ulteriormente incrementata per le **lavoratrici donne rientranti nella definizione comunitaria di lavoratore svantaggiato** (Regolamento CE n. 2204/2002).

È stabilito che per ciascun dipendente:

§ l'importo delle deduzioni **non può eccedere l'ammontare della retribuzione e degli oneri a carico del datore di lavoro**;

§ l'applicazione delle deduzioni di € 5.000/10.000 per dipendente e dei contributi previdenziali è **alternativa** a quelle stabilite nei commi 4-bis, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies.

L'utilizzo della nuova deduzione pari a € 5.000 per ogni lavoratore a tempo indeterminato e quella relativa ai contributi previdenziali è **subordinato all'autorizzazione UE**; a decorrere dal febbraio 2007 spetta nella misura del 50% e da luglio 2007 per l'intero ammontare.

La nuova deduzione pari a € 10.000 relativa ai lavoratori a tempo indeterminato **non è subordinata all'autorizzazione UE** e spetta a decorrere da febbraio 2007 nella misura del 50% e da luglio 2007 per l'intero ammontare.

È infine stabilito che **l'acconto IRAP 2007** può essere determinato assumendo come imposta del periodo precedente quella ottenuta **applicando le nuove deduzioni**.

### CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN AREE SVANTAGGIATE

È introdotta la **nuova Visco-sud**, prevedendo il riconoscimento di un credito d'imposta, per il periodo 2007-2013, a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate in Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise. Il credito d'imposta in esame è **subordinato all'autorizzazione UE**.

### CREDITO D'IMPOSTA PER SPESE DI RICERCA E SVILUPPO

Alle imprese che nel triennio 2007-2009 sostengono costi di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo è riconosciuto un **credito d'imposta nella misura del 10%** (15% se i costi sono riferiti a contratti stipulati con Università ed enti pubblici di ricerca). Il credito d'imposta spettante, calcolato su un importo massimo di spese pari a 15 milioni di euro per periodo d'imposta, **non è tassato ai fini reddituali né ai fini IRAP**.

L'applicazione dell'agevolazione in esame è comunque **subordinata all'autorizzazione UE**.

### TRATTAMENTO DELLE OPERAZIONI IMMOBILIARI DEL PERIODO 4.7 – 11.8.2006

I soggetti che hanno effettuato operazioni immobiliari nel periodo 4.7 – 11.8.2006 **possono ritenersi "coperti"** in quanto sono **considerate pienamente efficaci le cessioni/locazioni poste in essere sulla base di quanto contenuto nell'originario DL n. 223/2006**. Al cedente/locatore è concessa comunque la possibilità di applicare le nuove disposizioni che prevedono l'**opzione per l'imponibilità IVA**, con applicazione delle imposte di registro e ipo-catastali nelle nuove misure vigenti dal 12.8.2006. L'opzione per l'imponibilità IVA dovrà essere comunicata dall'interessato nel **mod. IVA 2007 relativo al 2006**.

### CREDITO D'IMPOSTA PER ACQUISTO PC DA PARTE DI DOCENTI

È previsto il riconoscimento, ai docenti delle scuole pubbliche con incarico annuale e delle università statali, di una **detrazione IRPEF nella misura del 19%** delle spese sostenute per l'acquisto di un PC nuovo, con un limite massimo di spesa pari a € 1.000.

#### CONTRIBUTO PER ACQUISTO PC DA PARTE DI CO.CO.CO

È prevista l'erogazione di un contributo a favore dei co.co.co e collaboratori a progetto per l'acquisto, entro il 31.12.2007, di un PC nuovo.

#### DEDUCIBILITÀ SPESE PAESI BLACK-LIST

Viene risolta la questione della mancata indicazione nella dichiarazione dei redditi delle spese derivanti da Paesi black-list ai sensi dell'art. 110, commi 10 e 11, TUIR.

In sintesi, la separata indicazione delle spese sostenute **non è più considerata quale condizione necessaria** per la deducibilità delle stesse.

All'omessa o incompleta indicazione delle spese in esame è ora applicabile la sanzione del 10%, con un minimo di € 500 ed un massimo di € 50.000.

È infine espressamente prevista **l'estensione del nuovo regime sanzionatorio alle violazioni commesse fino al 31.12.2006.**

#### DETRAIBILITÀ IVA SOMMINISTRAZIONI ALIMENTI E BEVANDE IN CONVEGNI

Per effetto della modifica dell'art. 19-bis1, DPR n. 633/72 è ora detraibile anche l'IVA connessa alle somministrazioni di alimenti e bevande inerenti **alla partecipazione a convegni e simili erogate nei giorni di svolgimento di tali eventi. Per il 2007 la detraibilità è ridotta al 50%.**

#### COMPRAVENDITE IMMOBILIARI E TASSAZIONE CATASTALE

Nell'ambito delle cessioni immobiliari **nei confronti di persone fisiche**, per le quali ai sensi dell'art. 1, comma 497, Legge n. 266/2005 l'acquirente richiede la tassazione sul valore catastale, è prevista la possibilità da parte dell'Ufficio di rettificare il corrispettivo pattuito ex art. 39, comma 1, lett. d), ultimo periodo, DPR n. 600/73.

#### IMPOSTA SOSTITUTIVA PLUSVALENZE IMMOBILIARI

**Non è più possibile usufruire** dell'imposta sostitutiva del 20% ex art. 1, comma 496, Legge n. 266/2005 per le plusvalenze derivanti dalla **cessione di terreni edificabili.**

#### NUOVE DETRAZIONI IRPEF 19%

##### SPESE PALESTRA

È prevista l'introduzione di una nuova detrazione riferita alle spese sostenute in relazione alla pratica sportiva dei ragazzi **tra i 5 ed i 18 anni**, per un **ammontare massimo di €210.**

##### CANONI DI LOCAZIONE STUDENTI UNIVERSITARI

È prevista l'introduzione di una nuova detrazione riferita alle spese sostenute per il pagamento del **canone di locazione** (da contratti ex Legge n. 431/98) da parte degli **studenti universitari fino ad un importo massimo pari a €2.633**, se l'Università è in una Provincia diversa da quella di residenza ed in un Comune che dista almeno 100 chilometri da quello di residenza.

##### SPESE PER ASSISTENZA PERSONALE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI

È introdotta una nuova detrazione riferita alle spese sostenute per il **pagamento degli addetti all'assistenza personale dei soggetti non autosufficienti** nel compimento degli atti quotidiani, **per un importo massimo di €2.100**, se il reddito complessivo non supera € 40.000.

#### FRINGE BENEFIT AUTO AZIENDALI

È espressamente disposto che la **nuova misura del fringe benefit (50%)** connesso con l'utilizzo dell'auto aziendale **ha effetto dal 2007.**

#### TRASMISSIONE TELEMATICA CORRISPETTIVI GIORNALIERI

L'obbligo dell'invio telematico dei corrispettivi giornalieri previsto dal DL n. 223/2006 non decorrerà dall'1.1.2007 ma da una data che sarà progressivamente individuata con un apposito Provvedimento da emanare entro l'1.6.2008. È previsto che i registratori di cassa immessi sul mercato **a decorrere dall'1.1.2008** dovranno essere **idonei alla trasmissione telematica** e la **deduzione integrale**, nell'esercizio in cui sono state sostenute, delle spese per l'acquisto di detti apparecchi, che **non saranno inoltre soggetti alle verifiche periodiche.** Lo scontrino emesso dai soggetti che effettuano la trasmissione telematica **non avrà valenza fiscale.** A tal fine un apposito Provvedimento da emanare entro giugno 2007 fisserà le modalità di rilascio del predetto scontrino.

### REDDITO DI LAVORO AUTONOMO

Con l'intento di uniformare le regole di determinazione del reddito di lavoro autonomo a quelle relative al reddito d'impresa, è nuovamente modificato l'art. 54, TUIR, come di seguito sintetizzato:

- la deducibilità delle minusvalenze è ammessa soltanto se sono derivanti dalla cessione a titolo oneroso e dal risarcimento per la perdita/danneggiamento di beni strumentali; è soppresso il riferimento alle **minusvalenze da autoconsumo, che divengono pertanto indeducibili**;
- relativamente agli **immobili strumentali** per l'esercizio dell'attività è previsto che:
  - § sono **ammortizzabili** in base ai coefficienti ministeriali;
  - § danno luogo a **plus/minusvalenza** in caso di cessione, risarcimento, ecc;
  - § i canoni di leasing sono deducibili a condizione che il contratto abbia una **durata non inferiore alla metà del periodo di ammortamento, con un minimo di 8 anni e un massimo di 15**;
  - § le quote di ammortamento e i canoni di leasing **non sono deducibili per la parte riferibile al valore del terreno su cui insiste l'immobile e di quello pertinenziale**, secondo quanto già stabilito per le imprese dalla Manovra correttiva;
  - § le **spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione**, non imputabili ad incremento del costo dei beni cui afferiscono (c.d. "spese non incrementative") sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili risultante dal registro cespiti all'1.1; l'eccedenza è deducibile in 5 quote costanti nei periodi d'imposta successivi.



Le citate disposizioni concernenti la deduzione dell'ammortamento e dei canoni di leasing degli immobili strumentali per l'esercizio dell'attività sono applicabili agli immobili acquistati/contratti di leasing stipulati **dall'1.1.2007 al 31.12.2009**. In tale periodo, **la deduzione è ridotta ad un terzo**.

### ELENCHI CLIENTI FORNITORI

L'**elenco fornitori relativo al 2006** è considerato validamente presentato ancorché il contribuente **indichi la partita IVA in luogo del codice fiscale**. Si rammenta che relativamente all'**elenco clienti** tale possibilità è stata ammessa dall'Agenzia delle Entrate nel Comunicato stampa 10.11.2006.

### DETRAZIONI IRPEF SPESE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI

È prevista la **detrazione del 55%** delle spese sostenute entro il 31.12.2007 relative a:

- ◆ interventi di **riqualificazione energetica** di edifici esistenti. Il valore massimo della detrazione è pari a € 100.000;
- ◆ interventi effettuati su edifici, parti di edifici o unità immobiliari esistenti, relativi a "strutture opache orizzontali" (**coperture e pavimenti**), a "strutture opache verticali", **finestre comprensive di infissi**. Il valore massimo della detrazione è pari a € 60.000;
- ◆ **installazione di pannelli solari** per la produzione di acqua calda per usi domestici, industriali, nonché per coprire il fabbisogno di piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, scuole. Il valore massimo della detrazione è pari a € 60.000;
- ◆ interventi di **sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione**. Il valore massimo della detrazione è pari a € 30.000.

Le predette detrazioni vanno ripartite in **3 rate annuali di pari importo** e spettano con le medesime modalità previste per l'agevolazione IRPEF 36%. Le relative disposizioni attuative dovranno essere stabilite con un apposito Provvedimento da emanare entro il 28.2.2007. Ai fini dell'ammissione al beneficio è richiesto che:

- la rispondenza dell'intervento ai requisiti richiesti sia asseverata da un tecnico abilitato;
- il contribuente acquisisca la certificazione energetica dell'edificio ovvero un attestato di qualificazione energetica predisposto da un professionista abilitato.

### DETRAZIONE PER ACQUISTO DI FRIGORIFERI CLASSE "A+"

È introdotta la detrazione d'imposta pari al 20% della spesa sostenuta nel 2007 per la sostituzione di frigoriferi/congelatori con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad "A+". La detrazione, di importo massimo pari a € 200, è usufruibile in un'unica rata.

### ULTERIORE DEDUZIONE 36% PER I COMMERCianti

È introdotta un'agevolazione specifica per i soggetti esercenti attività d'impresa nel settore del **commercio**, consistente nell'**ulteriore deduzione dal reddito d'impresa pari al 36%** delle spese sostenute per sostituire l'illuminazione interna ed esterna con impianti ad alta efficienza energetica.

Ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF/IRES dovuto per il secondo e terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2006, si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tenere conto dell'agevolazione in esame.

#### DETRAZIONE IRPEF ACQUISTO APPARECCHI TV CON DIGITALE TERRESTRE

È prevista una **nuova detrazione IRPEF** pari al **20%** in relazione alle spese, sostenute entro il 31.12.2007 e fino all'importo massimo delle stesse di € 1.000, per l'acquisto di un apparecchio TV dotato anche di sintonizzatore digitale integrato.

Ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF dovuto per il 2008, si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tenere conto della detrazione in esame.

#### DETRAZIONE PER ACQUISTO DI MOTORI INDUSTRIALI

È introdotta una detrazione d'imposta per una quota pari al **20%** della spesa sostenuta per:

- l'acquisto/installazione/sostituzione di motori ad alta efficienza di potenza elettrica;
- l'acquisto/installazione di variatori di velocità (c.d. inverter).

Ciascuna detrazione, di importo massimo pari a € 1.500, è usufruibile in un'unica rata.

#### DETRAZIONE 36% - IVA 10% RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

È **prorogata anche per il 2007**, nella misura del **36%**, la detrazione IRPEF per le spese di recupero del patrimonio edilizio. Il limite della spesa agevolabile per tale anno è fissato a **€ 48.000 per unità immobiliare** oggetto di intervento.

Alle **prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio**, così come definiti dall'art. 31, Legge n. 457/78, effettuati sui **fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, fatturate nel 2007** è estesa l'applicazione dell'**aliquota IVA del 10%**.



Per poter beneficiare della detrazione in esame e dell'aliquota IVA ridotta è necessario che nella fattura sia **esposto distintamente il costo riferito alla manodopera**.

Non è riproposta la possibilità di usufruire dell'incentivo fiscale in esame anche da parte dei soggetti **acquirenti o assegnatari di un'unità immobiliare facente parte di un edificio complessivamente sottoposto a restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia** da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione e da cooperative edilizie.

#### DEDUZIONE FORFETARIA IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI

È applicabile **anche per il 2007** la deduzione forfetaria prevista dall'art. 21, Legge n. 448/98 a favore degli **esercenti impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione**.

Tale agevolazione consiste nella possibilità di ridurre il reddito d'impresa di un ammontare calcolato in percentuale ai **ricavi conseguiti per la cessione di carburanti** (1,1% fino a € 1.032.913,80; 0,6% oltre € 1.032.913,80 e fino a € 2.065.827,60; 0,4% oltre € 2.065.827,60).

#### CONTRIBUTO SSN SU PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOTRASPORTATORI

È prorogato il beneficio previsto a favore degli autotrasportatori in relazione al contributo al SSN sui premi di assicurazione **per responsabilità civile** per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti al **trasporto di merci** di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 t. omologati ai sensi della Direttiva 91/952/CEE.

In particolare le **somme versate nel 2006** a titolo di contributo SSN possono essere **utilizzate in compensazione dei versamenti da effettuare nel 2007** fino a concorrenza di **€ 300 per ciascun veicolo**.

#### DEDUZIONE FORFETARIA AUTOTRASPORTATORI

**Anche per il 2006** la deduzione forfetaria per spese non documentate prevista dall'art. 66, comma 5, TUIR a favore degli autotrasportatori di merci in conto terzi, è riconosciuta **anche per i trasporti personalmente effettuati** dall'imprenditore **all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa**. La deduzione spetta **nel limite del 35%** dell'importo riconosciuto con riferimento ai medesimi trasporti effettuati nell'ambito della regione o delle regioni confinanti.

#### DETRAZIONE SPESE ASILI NIDO

È riconosciuta anche per le **spese sostenute nel 2006** dai genitori per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido, nel limite di € 632 annui per figlio, la detrazione d'imposta nella misura del 19%.

#### DEDUCIBILITÀ SPESE TELEFONICHE

Dal 2007, il limite di deducibilità per le quote d'ammortamento, i canoni di leasing o di noleggio e le spese per di impiego e manutenzione dei **telefoni cellulari** è aumentato **dal 50% al 80%**.

Considerato però il nuovo riferimento normativo alle *"..apparecchiature terminali per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg)...del codice delle comunicazioni elettroniche"* e che la citata lett. gg) riguarda i *"servizi, forniti di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o*

prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i **servizi di telecomunicazioni** e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti ...” si deve ritenere che la limitazione della deducibilità **si estenda anche alle spese dei telefoni fissi**.

È confermata comunque la deducibilità al 100% per gli apparecchi installati sui mezzi di trasporto merci delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un apparecchio per ciascun veicolo.

#### RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

È anticipato il **decollo della previdenza complementare all'1.1.2007**, come già disposto dal DL n. 279/2006 che non sarà convertito in Legge.

Contestualmente è **istituito presso l'INPS un apposito Fondo** sul quale confluiranno le quote di TFR maturate dall'1.1.2007 relativamente ai lavoratori dipendenti che non hanno manifestato alcuna scelta entro il 30.6.2007, in assenza di una forma pensionistica complementare collettiva di riferimento.

Il trasferimento dell'intera quota di TFR **interessa i datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti**.

Si segnala che al fine di incentivare l'adesione ai fondi pensione è previsto che, dal 2007, il limite di non tassazione dei contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro è pari a **€5.164,57** (non devono essere più rispettati gli altri limiti previsti dalla vigente normativa).

Sono previste infine una serie di **misure compensative a favore delle imprese** che conferiscono il TFR alle forme di previdenza complementare o all'INPS (ad esempio, deducibilità di un importo pari al 4% o al 6% dell'ammontare del TFR conferito ai fondi).

#### CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Con riguardo agli iscritti alla **Gestione IVS artigiani e commercianti** è previsto un aumento dell'aliquota contributiva, che viene fissata:

- al **19,50%** per il 2007;
- al **20%** per il 2008.

Dal tenore letterale della disposizione in esame è possibile desumere che non è più prevista la distinzione tra artigiani e commercianti. Dovrebbe rimanere in vigore l'aumento di 1 punto percentuale per i redditi rientranti nella seconda fascia.

Dall'1.1.2007 l'aliquota contributiva per gli **iscritti alla Gestione separata INPS** è stabilita nelle seguenti misure:

SOGGETTI	ALIQUOTE 2006	ALIQUOTE 2007
ISCRITTI ad altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione indiretta	10%	16%
NON ISCRITTI ad altre forme di previdenza obbligatorie:		
- primo scaglione (fino a € 39.297)	18,20%	23% (*)
- secondo scaglione (da € 39.297 a € 85.478)	19,20%	23% (*)
Titolari di pensione diretta (anzianità, invalidità o vecchiaia)	15%	16%

(\*) A tale percentuale si deve aggiungere lo 0,50% a titolo di maternità.

È infine prevista una sorta di clausola di salvaguardia in base alla quale il predetto contributo **non può in ogni caso determinare una riduzione del compenso netto** percepito dal "lavoratore" superiore ad 1/3 dell'aumento dell'aliquota contributiva. A tal fine si deve fare riferimento al compenso netto mensile già riconosciuto all'1.1.2007, in caso di rapporti in essere alla medesima data, ovvero al compenso netto mensile riconosciuto sulla base dell'ultimo contratto stipulato dal lavoratore con il medesimo committente.

#### DESTINAZIONE DEL 5% IRPEF

È ripristinata la possibilità di destinare da parte del contribuente il **5% dell'IRPEF** a favore di:

1. ONLUS ex art. 10, D.Lgs. n. 460/97, associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali e associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 460/97;
2. enti della ricerca scientifica e dell'Università;
3. enti della ricerca sanitaria.

Non è più possibile, in particolare, destinare detta quota al proprio Comune di residenza.

**DETRAZIONI CARICHI DI FAMIGLIA PER SOGGETTI NON RESIDENTI**

I **soggetti non residenti** per poter beneficiare delle **detrazioni per carichi di famiglia**, per il triennio 2007 – 2009, devono dimostrare con **idonea documentazione** che i relativi familiari possiedono un reddito complessivo non superiore a € 2.840,51, compresi i redditi prodotti fuori dall'Italia e di non godere nel proprio Paese di residenza di alcun beneficio similare.

Per i **soggetti extracomunitari** la documentazione idonea è costituita da:

- documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;
- documentazione con apposizione dell'apostille, per i soggetti provenienti da Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja 5.10.1961;
- documentazione validamente formata nel Paese d'origine, tradotta in italiano e asseverata dal consolato italiano nel Paese d'origine.

**SCADENZARIO  
DEL MESE DI GENNAIO**



Si rammenta che a decorrere dall'1.1.2007 l'obbligo di effettuare i versamenti d'imposta, previdenziali e contributivi con il mod. F24 esclusivamente in via telematica (direttamente o tramite intermediari) interessa tutti i soggetti titolari di IVA.

**Lunedì 15 gennaio**

<b>MOD. 730/2007</b>	Comunicazione da parte dei datori di lavoro ai dipendenti/collaboratori di voler prestare assistenza fiscale. Gli interessati devono dichiarare la propria intenzione di avvalersi o meno di tale assistenza entro i 30 giorni successivi.
----------------------	--

**Martedì 16 gennaio**

<b>IVA LIQUIDAZIONE MENSILE</b>	Liquidazione IVA riferita al mese di dicembre 2006 e versamento dell'imposta dovuta considerando l'eventuale acconto già versato.
<b>IVA DICHIARAZIONI D'INTENTO</b>	Presentazione in via telematica della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese di dicembre 2006.
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI</b>	Versamento delle ritenute operate a dicembre 2006 relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto – codice tributo 1004).
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO</b>	Versamento delle ritenute operate a dicembre 2006 per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU DIVIDENDI</b>	Versamento delle ritenute operate (12,50%) relativamente ai dividendi corrisposti nel quarto trimestre 2006 per partecipazioni non qualificate e deliberati dall'1.7.98 (codice tributo 1035).
<b>IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE</b>	Versamento delle ritenute operate a dicembre 2006 relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038);</li> <li>• utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);</li> <li>• contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.</li> </ul>

<b>INPS DIPENDENTI</b>	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di dicembre 2006.
<b>INPS AGRICOLTURA</b>	Versamento della quarta rata per il 2006 dei contributi previdenziali da parte dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP).
<b>INPS GESTIONE SEPARATA</b>	Versamento del contributo del 10%, 15%, 18,20% (I fascia) e 19,20% (II fascia), da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a dicembre 2006 a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a dicembre 2006 agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 17,70% - 18,70% ovvero 18,20% - 19,20% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).

**Sabato 20 gennaio**

<b>IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI</b>	Presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione, relativi a dicembre 2006. La presentazione può essere effettuata anche via Internet utilizzando l'apposito software Intr@Web.
<b>VERIFICHE PERIODICHE REGISTRATORI DI CASSA</b>	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle verifiche periodiche dei registratori di cassa effettuati nel quarto trimestre 2006, da parte dei laboratori e fabbricanti abilitati.

**Mercoledì 31 gennaio**

<b>IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT TRIMESTRALI O ANNUALI</b>	Presentazione degli elenchi riepilogativi: - delle cessioni intracomunitarie registrate o soggette a registrazione, relativamente al quarto trimestre 2006 per i contribuenti trimestrali; - delle cessioni e degli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione relativi all'anno 2006 per i contribuenti annuali. La presentazione può essere effettuata anche via Internet utilizzando l'apposito software Intr@Web.
<b>CONTRIBUTO ANNUALE REVISORI CONTABILI</b>	Versamento del contributo annuale di € 26,84 da parte degli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili (€ 25,82 + € 1,02 quale costo del bollettino postale precompilato) sul c/c postale n. 75511741 intestato al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.
<b>INPS DIPENDENTI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Invio telematico del mod. DM 10/2 per le denunce contributive del mese di dicembre 2006;</li> <li>• Invio telematico del mod. EMens per le retribuzioni corrisposte nel mese di dicembre 2006. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro.</li> </ul>
<b>INPS AGRICOLTURA</b>	Invio telematico del mod. DMAG relativo alla denuncia delle retribuzioni degli operai agricoli erogate nel quarto trimestre (ottobre – dicembre 2006).
<b>LIBRO DEGLI INVENTARI</b>	Redazione e sottoscrizione del libro degli inventari per i soggetti il cui termine di presentazione del mod. UNICO è scaduto il 31.10.2006.

n